

Data di pubblicazione: 23 dicembre 2022

ULJANA GAZIDEDE¹

Il diritto alla cittadinanza tra ius soli e ius sanguinis

1. *L'exkursus storico normativo e i modi di acquisizione della cittadinanza italiana*

Prima di esaminare la normativa attuale sulla cittadinanza corre l'obbligo di effettuare un percorso storico normativo per comprendere come si è evoluta la materia sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello sociopolitico. Il cammino non può che iniziare con lo Statuto Albertino emanato per il Regno di Sardegna nel 1848 che fu la prima norma fondamentale allo Stato Italiano formatosi nel 1861 c.d Costituzione ottriata (nel linguaggio giuridico la carta costituzionale, detta anche carta ottriata, costituzione, elargita ai sudditi dalla volontà del sovrano, come atto unilaterale, contrapposta alla Costituzione votata), che elencava i principi fondamentali su cui si fondava l'ordinamento monarchico.

L'art. 24 recita: “Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e

¹ Uljana Gazidede è Dottore di ricerca, avvocato patrocinante in Cassazione e Presidente della “Casa delle donne del Mediterraneo” ente del terzo settore.

politici, e sono ammissibili alle cariche civili, e militari, salve le eccezioni determinate dalle Leggi.

Va specificato che l'eguaglianza davanti alla legge era riferita soltanto agli uomini poiché le donne erano subordinate all'autorità del *pater familias*, fatto molto rilevante per la cittadinanza, giacché la soggezione della donna e anche dei suoi figli al marito faceva sì che qualsiasi episodio riguardante la cittadinanza del marito si riversasse su tutta la famiglia.

Così accadeva anche per la perdita o il riacquisto della cittadinanza, per esempio per la naturalizzazione in un altro paese.

Il cammino normativo ci fa imbattere nel codice civile che 17 anni dopo prevedeva negli articoli dal n. 4 al numero 15 (codice civile del 1865) i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza italiana. La cittadinanza italiana secondo il codice civile si acquista *jure sanguinis*.

In particolare: 1) lo acquista il figlio di padre cittadino italiano; 2) lo perde per rinuncia seguita da emigrazione; 3) lo perde per aver ottenuto una cittadinanza straniera.

Nonostante lo Statuto Albertino non facesse nessun riferimento né all'uguaglianza, né alla differenza tra i sessi, l'idea della soggezione della moglie al marito, idea con antecedenti millenari, era presente nella norma fondamentale (nell'idea del legislatore) e sono moltissimi gli esempi nel diritto positivo, come l'art. 144 del Codice civile del 1939 e, precisamente, la Legge del 13 giugno del 1912, n. 555, "Sulla cittadinanza italiana".

La Legge n. 555/1912 esprimeva il primato del marito nel matrimonio e la soggezione della moglie e dei figli alle vicissitudini che all'uomo

potevano accadere in relazione alla cittadinanza. Stabiliva: 1. Lo *ius sanguinis* era, come le donne nel regime, il principio reggente, essendo lo *ius soli* una ipotesi residua. 2. I figli seguivano la cittadinanza del padre, e solo in forma residua della madre. La madre trasmetteva il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua. L' articolo 1 comma 2, legge 13 giugno 1912, n. 555, prevedeva infatti l'ipotesi nelle seguenti condizioni: 1) se il padre era ignoto; 2) se il padre era apolide; 3) se i figli non seguivano la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva; 4) se il paese estero del padre imponeva, o concedeva, la cittadinanza estera solo per *ius soli* e non per *iure sanguinis*. (in quest'ultimo caso, il Ministero dell'Interno riteneva che se il figlio riceve la cittadinanza "*ius soli*" del paese dove è nato, non segue la cittadinanza materna, come nel caso che riceve la del padre "*iure sanguinis*").

La donna perdeva l'originaria cittadinanza italiana in caso di matrimonio con uno straniero la cui legge nazionale le trasmettesse la cittadinanza del marito, come effetto diretto e immediato del matrimonio.

La legge n. 555 del 13 giugno 1912 prevedeva anche casi di doppia cittadinanza. L'art. 7 recita: “*Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi?*”

Ove rispetta il possesso della cittadinanza italiana in aggiunta a un'altra cittadinanza, ha importanza notevole l'art. 7 della legge n. 555, per la

dispersione mondiale degli italiani in molti paesi.

La predetta norma ha scollegato la perdita della cittadinanza italiana appartenente al padre, dallo status della stessa cittadinanza appartenente ad alcuni figli minorenni già nati. Se è nato il figlio da padre italiano in un paese che attribuisce la cittadinanza *ius soli*, il figlio è nato con la cittadinanza italiana del padre ed anche la cittadinanza del paese dove è nato. Cioè il figlio è nato con doppia cittadinanza. I figli nati con doppia cittadinanza di questo modo possono mantenere il loro status doppio nel evento che sia naturalizzato più avanti il padre, partendo il padre dalla cittadinanza italiana. Poiché le leggi nel 1912 erano molto sensibili al sesso della persona in riguardo vi è da rilevare che che la norma di cui all'art. 7 si estendeva sia ai figli maschi che alle figlie femmine con una differenza che le figlie, mantenendo la doppia cittadinanza dopo la naturalizzazione del padre, non potesse trasmettere la sua propria cittadinanza italiana ai suoi figli nati prima del 1° gennaio 1948. La Legge n° 555 provocava degli effetti non condivisi perché i figli delle vedove italiane che dovevano ricevere la cittadinanza italiana dal padre, in caso di matrimonio della madre vedova, perdevano quella italiana acquisendo un'altra cittadinanza in conseguenza. Le donne straniere sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983 acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana. L'art. 10 della Legge n. 555 disponeva che una donna sposata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito.

La Costituzione repubblicana entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Con il patto di Salerno dell'aprile del 1944, stipulato tra il Comitato di

Liberazione Nazionale e la Corona, si decise di rinviare la scelta tra monarchia e la repubblica sino alla fine della guerra. La Costituzione del Regno d'Italia, del 1848, era ancora formalmente in vigore, dal momento che le leggi che l'avevano limitata erano state, in certa misura, abrogate a partire dal 25 luglio del 1943 (giorno della caduta del fascismo). Il 2 giugno del 1946 si celebrarono le elezioni. Tutti gli italiani, uomini e donne che avessero compiuto i 21 anni di età, vennero chiamati al voto ai quali furono consegnate due schede: una per il cosiddetto referendum Istituzionale la scelta tra monarchia e repubblica, l'altra per l'elezione dei 556 deputati dell'Assemblea Costituente. L'attuale Costituzione Italiana fu approvata dall'Assemblea Costituente nella sessione del 22 dicembre 1947, pubblicata nella gazzetta ufficiale il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio del 1948. Venne stabilita una Repubblica democratica, fondata sul lavoro e la sovranità del popolo, e furono riconosciuti i diritti individuali, come quello del corpo sociale, sulla base del compimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (Artt. 1 e 2). Gli articoli fondamentali per gli argomenti che, più avanti, verranno sviluppati in relazione alla cittadinanza, sono i seguenti: L'articolo 3, situato tra i "*Principi fondamentali*", contiene due incisi. Il primo inciso stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini: "*Tutti i cittadini hanno uguale dignità sociale e sono uguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizione personale e sociale*". Il secondo inciso, integrativo del primo, e non meno importante, aggiunge: "*È dovere della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo*

della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

L'art. 29, situato nel titolo II, "Relazioni etico-sociali", che stabilisce: "*La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio*". Il secondo inciso stabilisce l'uguaglianza tra i coniugi: "*Il matrimonio è fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia della unità familiare*".

Altro articolo di fondamentale importanza è il 136, situato nel titolo VI, "Garanzie costituzionali", sezione I, "La Corte costituzionale", e il suo testo è il seguente: "Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

Inoltre, in relazione a questo articolo, sempre in riferimento al tema della cittadinanza, è molto importante il secondo comma: "La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali".

Il questo saggio non si può non richiamare anche l'importanza che la Corte Costituzionale ha avuto nel corso degli anni nella promulgazione delle leggi in tema di cittadinanza.

La prima sentenza storica della Corte Costituzionale fù la n. 87 del 1975. La Costituzione repubblicana rimase inattuata dal giorno della sua entrata in vigore in materia di cittadinanza per via materna fino all'anno 1983. Nonostante l'eguaglianza determinata dagli art. 3 e 29 della Costituzione, non fu approvata dal Parlamento nessuna legge che

modificasse la mancanza di una norma di diritto positivo che permettesse che il figlio di cittadina italiana, e padre straniero, fosse cittadino italiano iure sanguinis. La sentenza del 9 aprile 1975, n. 87, della Corte Costituzionale, dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, terzo inciso, della legge del 13 giugno 1912, n. 555 ("Disposizioni sulla cittadinanza italiana"), nella parte che prevedeva la perdita di cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna. Fra i punti fondamentali della sentenza, si segnalava che l'art. 10 si ispirava alla concezione molto diffusa nel 1912 di considerare la donna giuridicamente inferiore all'uomo e come persona che non aveva piena capacità giuridica (a quel tempo non si riconoscevano alle donne diritti politici attivi o passivi), concezione che non rappresentava, ed anzi contrastava con i principi della Costituzione. La norma contestata stabiliva in relazione all'essere donna la perdita della cittadinanza italiana e con ciò creava una disparità di trattamento ingiustificata e irrazionale fra i coniugi, soprattutto quando non era richiesta la volontà dell'interessata o addirittura contro la volontà di questa. Inoltre si evidenziava una disparità di trattamento ingiustificata fra le stesse donne italiane che si sposano con uno straniero, facendo dipendere da esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè da una circostanza estranea dalla sua volontà.

Per effetto di tale dichiarazione d'incostituzionalità, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia del 1975, fu introdotto l'art. 219 della legge n. 151/1975 che consentiva alle donne il "riacquisto" (rectius,

riconoscimento) della cittadinanza: *«Articolo 219 legge n. 151/1975 - La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza per parte del marito, ha perso la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione effettuata all'autorità competente per l'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Resta abrogata tutta norma della legge del 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge.»*

Il termine “riacquisto” appariva comunque improprio in quanto la decisione della Corte costituzionale si era pronunciata nel senso che la cittadinanza non era mai stata perduta dalle donne, né era stata mai una volontà della donna in tal senso, e pertanto sembrava più adeguato alla dottrina e alla giurisprudenza il termine “riconoscimento”.

Qualche anno dopo la Corte Costituzionale ebbe modo di pronunciarsi nuovamente con la sentenza n. 30 del 28 gennaio 1983, depositata in cancelleria il 9 febbraio 1983, e pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 46 del 16 febbraio 1983.

Era stata proposta una questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 555 del 1912, "nella parte in cui non prevedeva che il figlio di moglie cittadina italiana, che abbia conservato la cittadinanza pur dopo il matrimonio con lo straniero, abbia la cittadinanza italiana". La sentenza determinò: “L'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, comma 1, (eguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, ecc.) e con l'art. 29, comma 0002 (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi)”.

La Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 1

della legge del 13 giugno 1912, n. 555, nella parte nella quale non prevedeva che deve essere cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; e dell'art. 2, comma 2, della stessa legge, in quanto permetteva l'acquisizione della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto in ipotesi di carattere residuale. Il parere reso dal Consiglio di Stato, sezione V, in sede consultiva, n. 105 del 15 aprile 1983 all'esito della sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale risolveva la questione nei termini che potevano considerarsi cittadini italiani soltanto gli individui nati da madre cittadina a far data dal 1° gennaio del 1948, sul presupposto che la efficacia della sentenza della Consulta non aveva effetti retroattivi e spingersi oltre il momento in cui si produceva il contrasto tra la legge anteriore e la nuova Costituzione, e per questo prima della data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana, cioè il 1° gennaio 1948. Sei giorni dopo, il 21 aprile 1983, fu sancito dalla legge N. 123 che è cittadino per nascita il figlio minore, anche adottivo, di padre o di madre cittadini, o nato in Italia, ammettendo in ogni caso il possesso della cittadinanza multipla. Nel caso di doppia cittadinanza non nato in Italia, il figlio doveva optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (art. 5).

Come si osserva la legge estendeva la cittadinanza ai figli di cittadina che fossero minori al momento della sua entrata in vigore, anche nel caso che fossero adottivi.

La stessa legge abrogava la precedente norma che prescriveva l'acquisizione automatica della cittadinanza italiana "*iure matrimonii*" per le straniere che contraevano matrimonio con un cittadino italiano.

Pertanto dalla data di entrata in vigore (27 aprile) veniva sancita l'uguaglianza dei coniugi stranieri innanzi alla legge italiana, e ribadito il principio cardine dell'acquisizione della cittadinanza mediante espressione di una volontà in tal senso.

Dopo questo cammino tortuoso tra le norme ed il contesto storico – politico dall'anno 1848 all'anno 1983 in Italia nasceva l'esigenza di una nuova legge sulla cittadinanza e nell'anno 1992 viene promulgata la legge n. 91. La predetta legge stabilisce che è cittadino italiano: a) Il figlio di padre o di madre cittadini; b) chi è nato nel territorio della Repubblica se ambo i genitori sono ignoti o apolidi, o se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi (art. 1, comma 1). Per il comma 2°, è cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato in Italia, se non si prova il possesso di un'altra cittadinanza. È importante sottolineare che l'art. 3, riproduce, parzialmente, il testo dell'art. 5 della legge n. 123 del 1983, in quanto considera cittadino il figlio adottivo, anche straniero, di cittadino o cittadina italiani, anche se nato prima della sanzione della legge, stabilendo espressamente la retroattività in questi determinati casi.

Ciononostante, la legge esclude la retroattività nell'art. 20, disponendo che *"... salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa"*.

Questa disposizione e il parere n. 105 del 15 aprile 1983, hanno prodotto che i figli di cittadina italiana, e padre straniero, nati prima del 1° gennaio 1948 (data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana)

rimangano assoggettati all'antica legge n. 555 del 13 giugno 1912, nonostante la dichiarazione d'illegittimità costituzionale operata dalla sentenza n. 30 del 1983 della Corte costituzionale. Inoltre la legge n. 91/1992 ammette in ogni caso il possesso della cittadinanza multipla, già dall'art. 5 della legge n. 123/1983.

Leggi successive al 1992 hanno modificato l'accesso alla cittadinanza estendendolo ad alcune categorie di cittadini che, per ragioni storiche e collegate agli eventi bellici, ne erano rimaste escluse. Queste leggi sono:

- 1) la legge 14 dicembre 2000, n. 379, "Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti". (Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 dicembre 2000, n. 295)
- 2) la legge 8 marzo 2006, n. 124, "Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti". Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 2006, n. 73.

Si è inoltre successivamente discusso su una riforma della legge sulla cittadinanza in senso più favorevole per gli immigrati extracomunitari, che possono richiederla solo dopo aver trascorso 10 anni nel territorio della Repubblica.

Restano tuttavia irrisolti molti aspetti, quali quelli del riconoscimento dello status di cittadino per i discendenti da donna italiana che prima del 1948 aveva sposato un cittadino straniero e a causa del matrimonio aveva perduto la cittadinanza italiana. Questi casi hanno creato un doppio regime per il riacquisto del nostro *status civitatis*: mentre i discendenti per

linea paterna non hanno ostacoli al riconoscimento del loro status di cittadini, anche se l'antenato era emigrato nel 1860, i discendenti da donna italiana, anche nella stessa famiglia, vedono ancora oggi invece precluso il riacquisto della cittadinanza italiana, potendo solamente rivolgersi al giudice italiano.

Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo "*status*" di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.

Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto "*status*" permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giudicabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. Successivamente a tale pronuncia del 2009, i giudici del tribunale di Roma hanno emesso diverse sentenze di riconoscimento della

cittadinanza italiana a figli e discendenti di cittadina italiana, nati prima del 1948.

Non avendo il Parlamento italiano recepito in legge la sentenza della Cassazione a sezione unite, non è possibile ottenere la cittadinanza *iure sanguinis* per via materna promuovendo la relativa istanza al Consolato o al competente ufficio di Stato Civile dei comuni italiani.

Per i discendenti di donna italiana (o con discendenza italiana), nati prima del 1948, rimane quindi la possibilità solo in via giudiziale di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana.

La cittadinanza italiana si può variamente acquisire: automaticamente, secondo lo *ius sanguinis* (per nascita, riconoscimento o adozione, anche da un solo genitore cittadino italiano), oppure secondo lo *ius soli* (solo nati in Italia da genitori apolidi ovvero da genitori noti il cui ordinamento giuridico di origine non contempla lo "ius sanguinis"); su domanda, secondo lo *ius sanguinis* o per aver prestato servizio militare di leva o servizio civile; per elezione se si nasce in Italia da genitori stranieri e ci si risiede legalmente ed ininterrottamente fino ai 18 anni; la dichiarazione dev'essere fatta entro un anno dal raggiungimento della maggiore età; per naturalizzazione, dopo 10 anni di residenza legale in Italia, a condizione di assenza di precedenti penali e di presenza di adeguate risorse economiche; il termine è ridotto a 3 anni per ex cittadini italiani ed i loro immediati discendenti (*ius sanguinis*) e per gli stranieri nati in Italia (*ius soli*), a 4 anni per i cittadini di altri paesi dell'Unione Europea e 5 anni per gli apolidi ed i rifugiati; per matrimonio o unione civile (comma 20 della Legge 76/16) con un cittadino italiano, dopo due anni di residenza

legale in Italia o dopo tre anni di matrimonio o unione civile se residenti all'estero (termini ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi), a condizione di assenza di precedenti penali. Le donne straniere, sposandosi con cittadini italiani prima del 27 aprile 1983, acquisivano automaticamente la cittadinanza italiana; con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri: per eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9.2); su domanda, per essere nati in territori già italiani; su domanda, per essere nati in territori già appartenenti al disciolto Impero austro-ungarico (ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n.379 che poneva come termine di presentazione della domanda il giorno 20 dicembre 2010. La domanda doveva essere resa davanti all'ufficio consolare italiano se il richiedente risiedeva all'estero oppure davanti all'ufficiale di stato civile del Comune se il richiedente risiedeva in Italia.)

Il diritto alla cittadinanza per *ius sanguinis* non si prescrive, ma per poterlo esercitare occorre che si verifichi una delle seguenti condizioni: l'antenato italiano nato prima del 17 marzo 1861 (proclamazione del Regno d'Italia) deve essere morto dopo tale data ed essere morto in possesso della cittadinanza italiana; l'antenato donna trasmette il diritto alla cittadinanza ai discendenti nati prima del 1° gennaio 1948 (entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana) solo in ipotesi residua secondo l'articolo 1 comma 2, Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era ignoto, se il padre era apolide, se i figli non seguivano la cittadinanza del

padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questo apparteneva, ossia se il paese imponeva o concedeva la cittadinanza estera solo per ius soli e non per ius sanguinis.

La disciplina in materia di cittadinanza oggi fa capo principalmente alla legge 91/1992 ed al regolamento di attuazione D.P.R. 572/1993.

Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, comma 1, lettera a): si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza *jure sanguinis*.

L'ordinamento italiano riconosce anche il criterio alternativo dello *jus soli*, pur prevedendolo soltanto in via residuale e per casi limitati a: 1. coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b); 2. coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b); 3. i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di un'altra cittadinanza (art. 1, co. 2). La cittadinanza italiana è acquisita anche per riconoscimento della filiazione (da parte del padre o della madre che siano cittadini italiani), oppure a seguito dell'accertamento giudiziale della sussistenza della filiazione: l'acquisto della cittadinanza nelle due ipotesi illustrate è automatico per i figli minorenni (art. 2, co. 1); i figli maggiorenni invece conservano la

propria cittadinanza, ma possono eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione con un'apposita dichiarazione da rendere entro un anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale di filiazione, o dalla dichiarazione di efficacia in Italia del provvedimento straniero nel caso in cui l'accertamento della filiazione sia avvenuto all'estero (art. 2, co. 2).

Sono previste modalità agevolate di acquisto della cittadinanza per gli stranieri di origine italiana: la cittadinanza italiana può essere acquistata dagli stranieri o apolidi, discendenti (fino al secondo grado) da un cittadino italiano per nascita, a condizione che facciano un'espressa dichiarazione di volontà e che siano in possesso di almeno uno di questi requisiti: abbiano svolto effettivamente e integralmente il servizio militare nelle Forze armate italiane: in questo caso la volontà del soggetto interessato di acquisire la cittadinanza italiana deve essere espressa preventivamente (art. 4, co. 1, lett. a).

Il regolamento di attuazione della L. 91/1992 chiarisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi abbia compiuto la ferma di leva nelle Forze armate italiane o la prestazione di un servizio equiparato a quello militare (ad es. il servizio civile), a condizione che queste siano interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute cause di forza maggiore riconosciute dalle autorità competenti (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. b); assumano un pubblico impiego alle dipendenze, anche all'estero, dello Stato italiano (art. 4, co. 1, lett. b); risiedano legalmente in Italia da almeno due anni al momento del raggiungimento della maggiore età; la volontà di conseguire la

cittadinanza italiana deve essere manifestata con una dichiarazione entro l'anno successivo (art. 4, co. 1, lett. c). Per l'acquisto della cittadinanza italiana, viene considerato legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica (DPR 572/1993, art. 1, co. 2, lett. a).

Lo straniero che sia nato in Italia può divenire cittadino italiano a condizione che vi abbia risieduto legalmente e ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età e dichiararsi, entro un anno dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, co. 2).

Il decreto-legge *c.d. "del fare"* (D.L. 69/2013, art. 33) ha introdotto una disposizione di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, secondo il quale ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. Inoltre, gli ufficiali di stato civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. Disposizioni particolari sono dettate per quanto riguarda l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani

(artt. da 5 a 8).

Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni: residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino; i predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi; persistenza del vincolo matrimoniale; insussistenza della separazione legale; assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini; assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni; assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia; insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Si ricorda che i requisiti per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio sono il frutto delle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza dal c.d. "pacchetto sicurezza" (legge 94/2009: art. 1, comma 11). In base a tali modifiche, la durata minima della residenza necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente in Italia è stata raddoppiata in caso di matrimonio con prole (da sei mesi ad un anno) e quadruplicata in caso di matrimonio senza prole (da sei mesi a due anni);

mentre la durata minima del matrimonio necessaria all'acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero residente all'estero rimane immutata in caso di matrimonio senza prole (3 anni) e subisce un dimezzamento in caso di matrimonio con prole (da 3 anni a 18 mesi).

Si segnala, inoltre, che la direttiva del Ministro dell'interno 7 marzo 2012 ha attribuito alla competenza del prefetto l'accoglimento dell'istanza di acquisto della cittadinanza *iure matrimonii* presentata dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della legge n. 91/1992.

Qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza è, invece, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Resta ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto della cittadinanza nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica.

L'acquisto della cittadinanza può avvenire, infine, per concessione (L. 91/1992, art. 9): in questo caso, a differenza dei procedimenti finora illustrati, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto ad una valutazione discrezionale di opportunità da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto

e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti condizioni: residente in Italia da almeno dieci anni, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno quattro anni, se cittadino comunitario (art. 9, co. 1, lett. f) e d). Ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 7 maggio 1999, n. 799); apolide residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. e); il cui padre o la cui madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. a); maggiorenne adottato da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b); abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all'estero, per almeno cinque anni (L. 91/1992, art. 9, co. 1, lett. c).

Salvi i casi previsti dall'art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c).

L'art. 10 subordina l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza alla prestazione da parte dell'interessato (entro sei mesi dalla

notifica del decreto medesimo) del giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato.

La giurisprudenza amministrativa ha indicato alcuni ulteriori requisiti per l'ottenimento della cittadinanza e ha precisato i confini della discrezionalità della pubblica amministrazione con riferimento ai provvedimenti di concessione della cittadinanza, stabilendo inoltre quali siano gli obblighi di motivazione delle decisioni concernenti tali procedimenti.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana è adottato sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali circa l'esistenza di avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale; pertanto, ai fini della concessione del beneficio de quo ben possono avere rilievo considerazioni anche di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474).

L'amministrazione chiamata a decidere sulla domanda di concessione di cittadinanza italiana è tenuta a verificare la serietà sia dell'intento ad ottenere la cittadinanza italiana, sia delle ragioni che inducono ad abbandonare la comunità di origine. È inoltre necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l'esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano. L'amministrazione deve verificare eventuali cause ostative all'acquisto di cittadinanza, collegate a ragioni di

sicurezza della Repubblica ed all'ordine pubblico (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 1423 del 26 ottobre 1988).

L'amministrazione, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero legalmente residente in Italia da almeno dieci anni, può prendere in considerazione tutte le situazioni utili per valutare l'avvenuta integrazione dello straniero; pertanto, sono rilevanti eventuali sentenze penali intervenute a carico degli interessati, in relazione ai fatti a cui tali condanne si riferiscono sia al loro eventuale ripetersi (Consiglio di Stato, sez. I, parere n. 9374, del 20 ottobre 2004).

Per quanto riguarda il diniego della concessione della cittadinanza italiana, l'amministrazione competente, anche laddove disponga di un'ampia discrezionalità, deve indicare sia pure sinteticamente le ragioni poste a base delle proprie determinazioni (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 366 del 24 maggio 1995).

La cittadinanza può essere concessa, in casi eccezionali, per merito allo straniero che abbia reso notevoli servizi all'Italia, per elevate necessità di ordine politico connesse all'interesse dello Stato (L. 91/1992, art. 9, co. 2).

2. Doppia (o plurima) cittadinanza

La legge ammette espressamente la possibilità di conservare la cittadinanza italiana pur essendo già in possesso di una cittadinanza straniera ovvero dopo averla acquistata o riacquistata. Chi risiede o stabilisce la residenza all'estero può tuttavia rinunciare alla cittadinanza

italiana (L. 91/1992, art. 11). La disposizione consente, in particolare, il mantenimento della cittadinanza italiana agli italiani emigrati all'estero che acquistano volontariamente la cittadinanza dello Stato in cui risiedono per potersi inserire pienamente nel contesto sociale ed economico del Paese e usufruire del trattamento favorevole riservato ai cittadini. Non è consentito il possesso di una doppia (o plurima) cittadinanza se vi sono norme internazionali pattizie o norme statali straniere che lo vietino.

La possibilità di acquisire la doppia cittadinanza è prevista espressamente solamente in riferimento ai cittadini italiani, mentre nulla viene stabilito dalla legge nei confronti dei cittadini stranieri che acquistano la cittadinanza italiana.

La questione era disciplinata in via regolamentare e fino al 2004 era richiesta la rinuncia della cittadinanza di origine, attraverso l'esibizione del "certificato di svincolo" emesso dalle autorità dello stato di origine, documento indispensabile per l'acquisto della cittadinanza italiana.

Nel 2004 è stato soppresso il riferimento a tale certificato e i cittadini stranieri sono stati di fatto equiparati a quelli italiani per quanto riguarda la disciplina della doppia cittadinanza.

L'istituzione del certificato di svincolo, ossia di rinuncia alla cittadinanza di origine, non trovava fondamento nella legge n. 91 del 1992 e nemmeno nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 572 del 1993), ma nel D.P.R. n. 362 del 1994, recante il regolamento sulla disciplina del procedimento di concessione, il quale autorizzava il Ministero dell'interno a richiedere ulteriori documenti, oltre a quelli espressamente

indicati dalle norme regolamentari (art. 1, comma 4).

Il Ministero aveva quindi stabilito, con il decreto ministeriale 22 novembre 1994, che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91, i naturalizzandi dovessero produrre un certificato di svincolo dalla cittadinanza posseduta, a meno che quest'ultima non venisse persa automaticamente con l'acquisto volontario di una cittadinanza straniera. La produzione, da parte dell'interessato, del certificato di svincolo costituiva quindi condizione indispensabile per procedere alla predisposizione del decreto di concessione della cittadinanza da sottoporre alla firma del Presidente della Repubblica. Come evidenziato dal sottosegretario di Stato on. Lucidi presso la I Commissione della Camera l'8 marzo 2007: "L'applicazione di detta norma regolamentare aveva peraltro evidenziato, nel tempo, vari profili di problematicità. Spesso gli aspiranti alla cittadinanza, per la normativa disciplinante la materia nei diversi Paesi, incontravano difficoltà per l'ottenimento del predetto certificato presso le autorità del proprio Stato di origine, con conseguente notevole allungamento dei tempi del procedimento di concessione. Peraltro, una volta ottenuto tale documento, l'interessato risultava privo della titolarità della cittadinanza di origine e non ancora in possesso di quella italiana: versava quindi in una condizione di apolidia di fatto, seppur temporanea, fino al momento del giuramento". Successivamente, il decreto ministeriale 7 ottobre 2004, ha eliminato la richiesta di svincolo, "anche al fine di adeguare la procedura di concessione dello status civitatis a criteri di razionalizzazione e semplificazione, nonché di favorire una

migliore integrazione sociale dei nuovi cittadini”.

3. Perdita della cittadinanza

I cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni. Coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana durante la minore età, in quanto figli conviventi con il genitore che ha acquistato o riacquistato la cittadinanza, hanno la facoltà di rinunciare ad essa (senza limiti di tempo), una volta divenuti maggiorenni, sempre che siano in possesso di un'altra cittadinanza (art. 14).

Può inoltre rinunciare alla cittadinanza italiana il soggetto maggiorenne in possesso di un'altra cittadinanza – anche se risiede in Italia – a seguito di revoca dell'adozione per fatti imputabili all'adottante. La rinuncia deve essere resa entro un anno dalla revoca (art. 3, co. 4).

La revoca dell'adozione per colpa dell'adottato ha come conseguenza la perdita automatica della cittadinanza acquistata da quest'ultimo in virtù dell'adozione, purché egli abbia un'altra cittadinanza o la riacquisti (art. 3, co. 3).

L'art. 12 della L. 91/1992 prevede due ulteriori ipotesi di perdita automatica della cittadinanza italiana: la mancata ottemperanza all'intimazione del Governo italiano di lasciare un impiego pubblico o

una carica pubblica che il cittadino abbia accettato da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente internazionale cui non partecipi l'Italia, o la mancata ottemperanza all'invito di abbandonare il servizio militare che il cittadino presti per uno Stato estero (art. 12, co. 1); l'assunzione di una carica pubblica o la prestazione del servizio militare per uno Stato estero, o l'acquisto volontario della cittadinanza dello Stato considerato, quando tali circostanze si verificano durante lo stato di guerra con esso (art. 12, co. 2).

Per quanto riguarda gli effetti delle norme internazionali pattizie sull'ordinamento italiano, l'art. 26, co. 3, della L. 91/1992 fa salve, in via generale, le disposizioni previste dagli accordi internazionali, affermandone pertanto la prevalenza sulla disciplina interna.

In proposito, si ricorda che l'Italia ha sottoscritto e ratificato la Convenzione di Strasburgo del 6 maggio 1963 sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima (L. 4 ottobre 1966, n. 876).

Il primo capitolo della Convenzione, inerente alla riduzione dei casi di cittadinanza plurima, stabilisce che i cittadini, residenti all'estero, degli Stati contraenti perdono la loro precedente cittadinanza qualora acquistino o riacquistino volontariamente la cittadinanza di un altro dei Paesi che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione: essi non possono essere autorizzati a conservare la cittadinanza precedente.

Per quanto riguarda l'assolvimento degli obblighi militari in caso di doppia (o plurima) cittadinanza, il secondo capitolo della Convenzione (artt. 5 e 6) stabilisce che i cittadini che appartengono a due o più Stati

contraenti prestano il servizio militare soltanto nello Stato in cui essi hanno la residenza abituale.

Il 4 giugno 2009 l'Italia ha denunciato, con una comunicazione ufficiale al Segretario generale del Consiglio d'Europa, il primo capitolo della convenzione. (si veda: Ministero dell'interno, circolare 28 ottobre 2009, n. 14232).

A partire dal 4 giugno 2010, data in cui ha acquistato piena efficacia la denuncia, il cittadino italiano residente all'estero che acquista volontariamente la cittadinanza di uno dei Paesi contraenti (con esclusione di quelli che hanno aderito soltanto al secondo capitolo della Convenzione, relativo agli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima, e di quelli, come la Germania, la Svezia e il Belgio, che non aderiscono più alla Convenzione), non perde più la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1 della Convenzione.

L'Italia ha inoltre ratificato (legge 14 dicembre 1994, n. 703) il Secondo Protocollo di emendamento alla Convenzione di Strasburgo del 1963.

In base a tale Accordo, quando un cittadino di una Parte contraente acquisisce la nazionalità di un'altra Parte contraente sul cui territorio è nato e risiede, oppure vi ha risieduto abitualmente a partire da una data anteriore al compimento del diciottesimo anno di età, ciascuna di queste Parti può disporre che conservi la sua nazionalità d'origine. In caso di matrimonio tra cittadini di Parti contraenti diverse, ciascuna di tale Parti può disporre che il cittadino che acquisisce di sua libera volontà la nazionalità del coniuge, conservi la sua nazionalità d'origine.

4. Riacquisto della cittadinanza

La legge disciplina le modalità per il riacquisto della cittadinanza a favore di coloro che l'hanno perduta e a prescindere dai motivi della perdita.

Il riacquisto avviene con condizioni di particolare favore rispetto a quelle stabilite dall'art. 9 della L. 91/1992 per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione e, per alcuni aspetti, analoghe a quelle dettate dall'art. 4, co. 1, della L. 91/1992, le quali consentono allo straniero di origine italiana l'acquisto della cittadinanza per beneficio di legge.

Il riacquisto è subordinato, in via generale, alla sussistenza di un legame con l'Italia, che può concretizzarsi in un rapporto di servizio (civile o militare) con lo Stato o nello stabilire la residenza nel Paese.

Può riacquistare la cittadinanza italiana: chi presta effettivamente servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett. a); chi, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana (art. 13, co. 1, lett. b); chi dichiara di voler riacquistare la cittadinanza italiana ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia (art. 13, co. 1, lett. c); lo straniero (che sia stato cittadino italiano) il quale, dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza in Italia, non fa espressa rinuncia, nello stesso termine, al riacquisto della cittadinanza italiana. Soltanto in questo caso il riacquisto avviene automaticamente: la legge prevede comunque la possibilità di rinuncia da parte dell'interessato per tutelarne la volontà (art. 13, co. 1, lett. d); chi, avendo perduta la cittadinanza italiana per non aver

ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di volerla riacquistare, a condizione che abbia stabilito la residenza da almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione (art. 13, co. 1, lett. e).

La legge permette il riacquisto della cittadinanza, su loro dichiarazione in tal senso, alle donne italiane che l'hanno perduta al momento del matrimonio con uno straniero, avvenuto prima del 1° gennaio 1948, o in conseguenza del cambiamento di cittadinanza del marito (art. 17, co. 2).

Le persone originarie dei territori italiani facenti parte del cessato impero austro-ungarico, che emigrarono all'estero prima del 16 luglio 1920, e i loro discendenti, possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso all'ufficiale dello stato civile del comune in cui risiedono o intendono stabilire la propria residenza, oppure davanti all'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza, se residenti all'estero (L. 379/2000, art. 1). La dichiarazione va resa entro un termine che, inizialmente fissato al 20 dicembre 2005, è stato differito di cinque anni dall'art. 28-bis del D.L. 273/2005 per gli emigrati dai territori, già austro-ungarici, oggi appartenenti allo Stato italiano e per i loro discendenti.

Si tratta dei: territori attualmente appartenenti allo Stato italiano; territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso

esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430; del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

La L. 124/2006 ha infine introdotto due articoli (17-bis e 17-ter) nella L. 91/1992, che consentono il riconoscimento della cittadinanza agli italiani (e ai loro discendenti) che abitavano nei territori dell'Istria, Fiume e Dalmazia, già facenti parti del Regno d'Italia e passati, dopo la seconda guerra mondiale, sotto la sovranità della Repubblica jugoslava e successivamente di Slovenia e Croazia.

Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto ai soggetti che siano stati cittadini italiani e che abbiano risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73. Tale diritto è riconosciuto anche ai figli e ai discendenti in linea retta dei soggetti di cui sopra, purché di lingua e cultura italiana.

La cittadinanza non è acquistata ex lege dai soggetti summenzionati, ma solo a seguito della presentazione (e dell'accoglimento) di una apposita istanza. Ciò differenzia l'ottenimento della cittadinanza prefigurato dalla disposizione in esame da quello in passato disposto dall'art. 17 della L.

91/1992, che avveniva automaticamente con la presentazione della apposita dichiarazione.

L'opzione per la cittadinanza italiana prevista dall'art. 17 della L. 91/1992 avrebbe dovuto essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge. Questo termine fu prorogato una prima volta, sino al 15 agosto 1995, dall'art. 1 della L. 736/1994; un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1997 intervenne ad opera dell'art. 2, co. 195, della L. 662/1996 (legge collegata alla manovra finanziaria per il 1997).

5. Contributo per gli atti relativi alla cittadinanza

La legge 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del cd. "pacchetto sicurezza", ha introdotto il pagamento di un contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza (art. 9-bis, comma 2, L. 91/1992).

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 91/1992): per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione; per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

E' stato inoltre previsto che alle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge (art. 9-bis, comma 1, L.

91/1992).

6. I tempi di conclusione dei procedimenti

Nel 2009, nel corso dell'esame dei progetti di legge sulla cittadinanza nella XVI legislatura, il Governo ha depositato una documentazione relativa ai tempi di conclusione dei procedimenti per le istanze di della cittadinanza per matrimonio o per residenza (8 gennaio 2009).

Per le istanze di cittadinanza per matrimonio, il termine di conclusione di due anni dalla data di presentazione della domanda (previsto dall'art. 8 L. n. 91/1992) è considerato perentorio per costante e consolidata giurisprudenza.

L'articolo 6 della citata legge consente, infatti, solo nell'ipotesi di pendenza di un procedimento penale in cui il richiedente è imputato, di sospendere ope legis detto termine fino alla conclusione del procedimento stesso, con il passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, le istanze vengono seguite con particolare attenzione, proprio in considerazione del fatto che il superamento del termine perentorio - anche in presenza di elementi di pericolosità per la sicurezza dello Stato - non rende possibile il rigetto dell'istanza stessa.

I procedimenti di attribuzione della cittadinanza iure matrimonii si concludono dunque nei due anni prescritti dalla legge.

Per le istanze di cittadinanza per residenza, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 362/1994, il termine previsto per la conclusione del procedimento, è anch'esso fissato in due anni ma in tal caso, per

consolidato orientamento della giurisprudenza, tale termine non riveste carattere perentorio.

Il procedimento di concessione presenta un carattere di maggiore complessità rispetto al precedente, in quanto l'istruttoria è finalizzata a verificare sulla base di vari indici (reddito, stabilità dell'attività lavorativa, raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione, assenza di motivi ostativi attinenti alla sicurezza e di precedenti penali) la coincidenza tra l'interesse del richiedente la cittadinanza e l'interesse pubblico.

I tempi medi di conclusione del procedimento si aggirano intorno ai tre anni, considerata anche la sospensione dei termini derivante dall'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, che impone all'amministrazione di comunicare all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando, così, allo stesso la possibilità di formulare eventuali osservazioni.

Si ricorda che il decreto-legge *c.d. "del fare"* (D.L. 69/2013, art. 33, comma 2-bis) ha infine previsto, con finalità di semplificazione dei procedimenti, che gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

7. Cittadinanza oggi

La normativa a cui si fa riferimento oggi è la seguente:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza

DPR 12 ottobre 1993, n. 572. Regolamento di esecuzione

DPR 18 aprile 1994, n. 362 Regolamento dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana

Legge 15 luglio 2009, n.94. Regolamento recante disposizioni in materia di intermediari finanziari D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018 n. 132 ha introdotto all'art. 10 bis della legge 5/02/1992, n. 91 l'istituto della revoca della cittadinanza nei casi espressamente previsti dall'art. 10 bis della citata legge n. 91/1992.

Il decreto legge 130/2020, in vigore dal 22 Ottobre 2020, ha riformato in parte il decreto n. 113/2018 ed ha previsto la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione da 48 a 24 mesi, prorogabili al massimo fino a 36 mesi (art. 4, commi 4-7).

C'è stato dunque un miglioramento nelle tempistiche, ma non siamo comunque tornati ai due anni previsti prima del decreto n. 113/2018. Il nuovo termine di 3 anni si applica alle domande presentate dal 22 ottobre 2018 in poi, mentre rimane invariato il termine di 4 anni per coloro che hanno già una istanza di cittadinanza pendente. L'attesa massima per la richiesta della cittadinanza fatta da uno straniero naturalizzato in Italia passa da quattro a tre anni. Non è abrogata la norma che prevede la revoca della cittadinanza in caso si commettano reati legati al terrorismo, solo per chi la cittadinanza l'ha acquisita.